

LAVORATORI DETENUTI E INTERNATI

Sono previsti sgravi contributivi e fiscali per favorire l'assunzione di persone detenute e internate al fine di favorire il reinserimento sociale.

LAVORATORI

Detenuti o internati presso istituti penitenziari; condannati e internati ammessi al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione.

DATORI DI LAVORO

Cooperative Sociali, Aziende Private e Pubbliche

CONTRATTO

Contratti di lavoro subordinato non inferiori a 30 giorni anche a tempo parziale e con trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Attività formative nei confronti dei detenuti e in particolare dei giovani detenuti, finalizzata alla loro assunzione all'esterno o all'impiego in attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria.

Le cooperative sociali possono utilizzare i lavoratori anche per attività all'esterno del carcere mentre le altre aziende possono organizzare attività solo all'interno del carcere.

INCENTIVO

INPS

Benefici contributivi:

- riduzione dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore).

Il Ministero del Lavoro ha determinato per gli anni 2000-2001-2002 il beneficio nella misura dell'80%. Per gli anni successivi non ha emanato ulteriori decreti e pertanto continua ad applicarsi questa percentuale salvo conguaglio nel caso in cui un successivo decreto stabilisca una misura diversa (Circolare INPS n. 11/2004).

Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione nel caso di assunzione da parte delle cooperative sociali.

MODALITÀ OPERATIVE

I datori di lavoro devono presentare all'INPS copia della convenzione stipulata con l'Amministrazione penitenziaria.

AGENZIA ENTRATE

Beneficio fiscale:

Credito mensile d'imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione.

Lo stesso credito d'imposta spetta al datore di lavoro che attivi un percorso di formazione nei confronti di detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno, a condizione che ultimato il periodo di formazione tali soggetti siano assunti.

MODALITÀ OPERATIVE

Il credito andrà indicato nell'apposito quadro del modello UNICO ed è utilizzabile in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 6741).

Nota: L'art. 7 comma 8 della legge 101/2013 ha previsto la concessione di un credito d'imposta mensile di massimo 700 euro per ogni lavoratore assunto, alle imprese che assumono detenuti per un periodo non inferiore a 30 giorni, anche quelli ammessi al lavoro esterno, ovvero svolgono attività formative nei loro confronti. Alla data di pubblicazione della presente guida, non risultano emanate le disposizioni applicative.

Fonti normative: Legge 193/2000, D.M. 9 novembre 2001, D.M. 87/2002. Circolare INPS n. 134/2002; Circolare INPS n. 11/2004; Risoluzione Ministero delle Finanze – Agenzie delle Entrate 11 giugno 2002, n. 182/E.